

## REGIONE ABRUZZO

### Legge regionale n.19 del 29 luglio 2002

#### **Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19.12.01, n.77 "Disposizioni in materia di Comunità giovanili e istituzione della Consulta regionale dei giovani"**

**(B.U.R. n.17 del 7 agosto 2002)**

---

##### **Art. 1**

Il comma 1 dell'art. 3 della L.R. n.77 del 19.12.01, è sostituito dal seguente:

**1.** la domanda, sottoscritta dal rappresentante legale, deve contenere i dati anagrafici e fiscali del richiedente e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia conforme dell'atto costitutivo dello statuto, esclusivamente per i soggetti di cui all'art. 1, comma 4;
- b) copia del bilancio e relazione consuntiva dell'organo di amministrazione o del rappresentante legale per l'ultimo esercizio finanziario, qualora operino da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda;
- c) regolamento del funzionamento delle comunità giovanili il quale deve prevedere, tra l'altro:
  1. l'assenza di fini di lucro;
  2. il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 3;
  3. l'elettività delle cariche comunitarie e gratuite delle stesse;
  4. l'obbligo di formazione del bilancio annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
  5. le modalità di approvazione del bilancio da parte della comunità giovanile;
  6. le modalità di scioglimento della comunità giovanile;
  7. l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale;
  8. l'individuazione del rappresentante legale;
- d) relazione illustrativa sull'attività eventualmente già svolta per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 3;
- e) progetto dettagliato delle iniziative e degli interventi, con l'indicazione dei mezzi ritenuti necessari e il preventivo delle relative spese, nel caso di richiesta di benefici di cui all'art. 2;
- f) relazione sull'utilizzazione dell'immobile che si chiede in uso e dichiarazione di impegno a recuperare l'immobile stesso nel caso di richiesta di benefici di cui all'art. 2, comma 2, lett. b);
- g) dichiarazione di non aver ricevuto benefici regionali ad analogo titolo.

**2.** Qualora i progetti di cui all'art. 3 abbiano carattere pluriennale, con durata massima triennale devono essere descritte, per ciascun anno, le diverse fasi di realizzazione con l'indicazione delle relative spese. In caso di irregolarità o errori formali della domanda o della relativa documentazione, è ammessa la regolarizzazione o la rettifica. La Regione si riserva di richiedere altra documentazione oltre a quella indicata, qualora lo ritenga utile ai fini dell'esame della domanda.

##### **Art. 2**

L'art. 5 della L.R. n.77 del 19.12.01, è sostituito dal seguente:

**1.** L'esame della domanda è effettuato dal Servizio competente (Diritto allo Studio e Politiche Giovanili).

**2.** Il Servizio effettua l'istruttoria delle domande procedendo:

- alla valutazione preliminare della loro ammissibilità;
- all'adozione dell'elenco delle domande ritenute inammissibili, con specificazione dei motivi di esclusione;
- all'adozione dell'elenco delle domande ritenute ammissibili sulla base dei criteri di cui all'art. 6.

4. L'elenco delle domande ammesse è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

**Art 3**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.